



Schweizerischer Verband
für Energie- und
Wasserkostenabrechnung

Association suisse
pour le décompte des coûts
d'énergie et d'eau

Associazione svizzera
per il conteggio dei costi
di energia e acqua

Base legale per il conteggio individuale delle spese di riscaldamento (CISR) nei cantoni

Versione 18.11.2024

Indice dei contenuti

1 Grigioni

3

2 Ticino

5

1 Grigioni

Stato La nuova legge sull'energia dei Grigioni è entrata in vigore l'1.1.2021.

Commento

Legge sull'energia in vigore

Art. 13 Conteggio individuale del consumo di calore *

1 Nuovi edifici e gruppi d'edifici dotati di una centrale termica per cinque o più unità d'uso, devono essere equipaggiati con i necessari apparecchi per la determinazione del consumo individuale di energia termica. Lo stesso vale in caso di importanti rinnovi di edifici e gruppi d'edifici esistenti. *

2 Il Governo fissa le eccezioni.

Ordinanza sull'energia in vigore

3.1.12. Conteggio individuale delle spese per il riscaldamento e per l'acqua calda

Art. 33 Obbligo di dotazione in caso di edifici nuovi

1 Nuovi edifici che dispongono di una centrale termica per cinque o più unità d'uso devono essere dotati dei necessari dispositivi per la determinazione del consumo individuale di acqua calda.

2 Edifici nuovi che ricevono il calore da un sistema di riscaldamento centralizzato per un gruppo di edifici devono essere dotati di apparecchi per il rilevamento del consumo termico per il riscaldamento per ciascun edificio.

Art. 34 Obbligo di dotazione in caso di rinnovi sostanziali in edifici esistenti

1 In caso di rinnovo integrale del sistema di riscaldamento e/o per la produzione di acqua calda negli edifici esistenti dotati di una centrale di riscaldamento per cinque unità d'uso o più, il sistema rinnovato deve essere dotato di dispositivi per il rilevamento individuale del consumo termico.

2 I gruppi di edifici esistenti dotati di una centrale di riscaldamento per in totale cinque unità d'uso o più devono essere dotati di dispositivi per il rilevamento individuale del consumo termico per ciascun edificio, se viene risanato oltre il 75 per cento della superficie di tamponamento di uno o più edifici.

Art. 35 Requisiti edilizi

1 In presenza di superfici riscaldanti, la componente edilizia che separa il sistema di emissione del calore e l'unità d'uso adiacente deve presentare un valore U pari al massimo a 0,7 W/m² K.

Art. 36 Conteggio

1 Negli edifici o nei gruppi di edifici soggetti all'obbligo di dotazione, i costi legati al consumo termico devono basarsi per la maggior parte sul consumo misurato per le singole unità d'uso.

Legge sull'energia in vigore

Ordinanza sull'energia in vigore

Art. 37 Esenzione in caso di rinnovi sostanziali

1 Sono esentati dall'obbligo di dotazione e di conteggio del consumo termico gli edifici e i gruppi di edifici la cui potenza per la produzione di calore installata (compresa l'acqua calda) ammonta a meno di 20 watt per m² di superficie di riferimento energetico.

2 Ticino

Stato Il Parlamento ha rivisto la Legge sull'energia in base al MoPEC 2014. La legge è in vigore dal 01.01.2024.

Commento -

Legge sull'energia in vigore
(la versione valida è quella italiana)

Conteggio individuale delle spese per l'energia termica

Art. 10b (nuovo)

In ogni edificio nuovo o riattato che fa capo alla stessa centrale di produzione di energia termica devono essere installati per ogni singola unità d'uso i necessari apparecchi per effettuare il conteggio delle spese per il riscaldamento e per l'acqua calda sanitaria.

Ordinanza sull'energia in vigore
(la versione valida è quella italiana)

Equipaggiamento obbligatorio

Art. 30

1 I nuovi edifici e i gruppi d'edifici con una produzione di calore centralizzata devono essere equipaggiati con apparecchi per il conteggio delle spese per la produzione di calore del riscaldamento e dell'acqua calda sanitaria:

- a) per ogni singola unit. d'uso, e
- b) per ogni singolo edificio che fa capo alla stessa centrale di produzione di calore.

2 Nel caso di superfici riscaldanti, l'elemento costruttivo che separa il sistema di emissione del calore e l'unità d'uso adiacente, deve presentare un valore $U \leq 0,7 \text{ W/m}^2\text{K}$.

3 Gli edifici esistenti con produzione del calore centralizzata, in caso di risanamento complete dell'impianto di riscaldamento o dell'acqua calda sanitaria, devono essere equipaggiati con apparecchi per la determinazione individuale del consumo. Il risanamento completo dell'impianto, da intendersi comprensivo del sistema di distribuzione.

4 Gruppi di edifici esistenti con la produzione del calore centralizzata devono essere equipaggiati con apparecchi per la determinazione del consumo per ogni edificio quando pi. del 75% dell'involucro di uno o pi. edifici . stato risanato.

Conteggio delle spese

Art. 31

Negli edifici o gruppi d'edifici, per i quali sussiste l'obbligo di equipaggiamento con apparecchi per il conteggio individuale, la maggior parte delle spese devono essere ripartite sulla base del consumo misurato di ogni unità d'uso.